



COMUNE DI BUSCA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE CONCESSIONE BAR/RISTORANTE IMPIANTI SPORTIVI G. FERRERO CIG 974706192F

ART. 1: OGGETTO

Il Comune di Busca affida in concessione la gestione della struttura sottoelencata e di cui alle planimetrie allegate per la durata di 9 anni.

Il concessionario sarà tenuto alla prosecuzione della concessione nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, per una durata non superiore a mesi sei.

Elenco immobili:

PUNTO DI RISTORO, BAR/RISTORANTE,

Si allegano:

Allegato A punto di ristoro bar/ristorante

ART. 2: SERVIZI IN CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà:

- dovrà impostare l'attività della struttura ricettiva finalizzata alla somministrazione degli alimenti e bevande, curando tutti gli aspetti, dell'accoglienza dei clienti e dei servizi offerti.
- Dovrà assumere a proprio carico tutta l'organizzazione gestionale, comprese tutte le spese relative al personale e per ogni tipologia di acquisto. Il concessionario dovrà essere in possesso di ogni autorizzazione documentazione prevista dalla normativa vigente per la gestione di strutture ricettive e per ogni ulteriore attività che si voglia svolgere nelle strutture.
- dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.
- dovrà provvedere all'arredamento di tutti i locali in concessione;
- dovrà farsi carico di ogni spesa di gestione (utenze, assicurazione, ecc.);

- dovrà incassare gli oneri derivanti dall'attività, e degli eventuali servizi aggiuntivi che intenderà attivare;
- dovrà provvedere alla pulizia dei locali in concessione oltre ai servizi igienici adiacenti, così come alla ordinaria manutenzione; fanno carico al concessionario altresì i prodotti per la pulizia;
- dovrà provvedere alla manutenzione delle aree di pertinenza mediante la pulizia e il mantenimento in efficienza delle stesse;

ART. 3: CARATTERE DELLA CONCESSIONE

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonato o sospeso, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale e nel rispetto dell'art. 4. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

Il gestore si obbliga, inoltre, alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto della concessione, nonché alla rigorosa pulizia delle stesse compresi i servizi, le aree di pertinenza esterne, camminamenti, ecc. ecc.

ART. 4: DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione viene stabilito come sopra indicato.

Qualora per volontà dell'affidatario la gestione terminasse prima della scadenza stabilita, questi non può pretendere né ottenere rimborsi o sgravi, né indennizzi di qualsiasi natura.

E' obbligo, comunque del medesimo, far pervenire al Comune un preavviso non inferiore a 3 mesi dalla scadenza del contratto.

In caso di interruzione del servizio senza che sia comunicato il preavviso l'affidatario è tenuto a corrispondere il pagamento del canone concessorio e delle utenze relativo alle 3 mensilità previste.

ART. 5: CORRISPETTIVO

E' previsto il pagamento di un canone concessorio ammontante a 500,00€ mensili per 6.000,00 € annui.

ART. 6: MODALITA' DI CONCESSIONE E VALORIZZAZIONE

La gestione in esame deve essere unitaria non sono previste gestioni parziali o separate della struttura in affidamento elencate all'art. 1.

Le strutture affidate dovranno essere gestite e valorizzate secondo quanto previsto in offerta tecnica, che assume valore contrattuale.

Gli eventuali proventi della gestione andranno a favore del concessionario.

ART. 7: CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa (o mediante versamento) a favore del Comune pari a 7.236,00 €.

ART. 8: PRESTAZIONI/ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario:

attua il progetto di gestione proposto in gara;

- assicura la compatibilità del progetto di gestione, alla destinazione d'uso dei locali;
- assicura l'apertura e chiusura dei locali affidati con l'intestazione ed il pagamento delle utenze, il pagamento dei beni di consumo, ecc.
- assicura la pulizia completa dei locali di cui all'art. 1 e dei servizi igienici comuni adiacenti il locale bar/ristorante.
- assicura la chiusura del cancello carraio di accesso principale agli impianti
- assicura l'allestimento e la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dei locali e presenti nella piazza comune;
- assicura gli immobili per rischio locativo o simile;
- deve provvedere alla raccolta dei rifiuti su tutta l'area in concessione, allo svuotamento dei relativi cestini con conferimento presso i punti di raccolta pubblici promuovendo la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle vigenti leggi.
- cura la manutenzione ordinaria della struttura affidata e pertinenza in concessione, provvedendo a dare immediata comunicazione scritta al Comune circa ogni evento

dannoso, comunque ascrivibile a culpa in vigilando, che possa compromettere l'uso normale degli impianti;

- deve garantire adeguata sinergia con gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio, collaborando attivamente con tali soggetti nel promuovere attività finalizzate alla migliore attrattività degli impianti sportivi comunali;
- il concessionario avrà diritto all'esclusiva di pubblicità, fermo restando, se dovuto, il pagamento dell'imposta di pubblicità al concessionario dell'imposta comunale;
- il concessionario dovrà assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro nonché adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti; la responsabilità per la sicurezza, d. lgs. N. 81/2008 s.m.i, dei luoghi concessi in esercizio, è a carico del concessionario;
- dovrà assicurare la permanenza in efficienza di estintori, lampade d'emergenza, vie di fuga e d'esodo, piano evacuazione ove necessario;
- è titolare di ogni responsabilità per l'organizzazione di eventi nella struttura a propria cura; a tal fine dovrà disporre di idonea polizza assicurativa.
- Gli standard dovuti all'insediamento della nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e s.m.i. risultano non dovuti, in quanto assolti dal Comune mettendo a disposizione gli spazi necessari sulla Piazza San Marcos Sud come da elaborato allegato.

Il mancato rinnovo delle polizze ovvero il mancato pagamento dei premi comporterà responsabilità diretta del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'ente concedente.

Le opere di miglioria eventualmente apportate e autorizzate resteranno acquisite al Comune senza diritto a rimborsi o indennizzi. Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate. Il gestore, sarà tenuto, nella realizzazione degli interventi, all'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo le procedure previste per gli appalti pubblici, in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti e qualificazioni

ART. 9: PRESTAZIONI DEL COMUNE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli stabili e degli impianti.

ART. 10: VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esatta esecuzione dei servizi svolti e di provvedere, con proprio personale ed a proprie spese o mediante terzi, ad interventi di riparazione straordinaria rilevati da relazione scritta dagli organi competenti, su segnalazione immediata del gestore, e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio.

ART. 11: PERSONALE

Al fine di assicurare l'espletamento del servizio, l'affidatario dovrà provvedervi con personale idoneo ed in regola con la normativa vigente in materia sanitaria, di contratti di lavoro relativi al settore nel quale opera e di assicurazioni sociali.

ART. 12: SUB CONCESSIONE

E' fatto espressamente divieto al concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente affidamento, pena di decadenza immediata dallo stesso. E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto: - manutenzioni; - conduzione caldaie; - pulizie; - custodia e servizi di controllo. L'affidamento a terzi deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico del Comune di Busca prima dell'attivazione del servizio.

ART. 13: INFORTUNI E DANNI

L'affidatario risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Resta quindi l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per

qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o volontario e dai fruitori dell'impianto.

ART. 14: PENALITA`

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quale il contegno poco riguardoso verso gli utenti, ed ogni altra violazione agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, si applicherà all'affidatario una penale di Euro 100,00, con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere ordini o comunicazioni ed altre simili infrazioni come l'abbandono della gestione, o reiterate infrazioni (per 2 volte in un anno) di cui al comma precedente potranno comportare, oltre al pagamento della penale in misura doppia, l'incameramento di 1/5 della cauzione definitiva e la decadenza dell'affidamento. Costituisce grave infrazione ai sensi del presente comma anche la mancata attivazione dei servizi, sia a seguito della stipula del contratto, sia a seguito dell'attivazione dei servizi in via d'urgenza.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti e la previa diffida.

ART. 15: CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa al presente affidamento in gestione ed agli obblighi da esso derivanti, che non sia possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al Tribunale di Cuneo.

ART. 16: DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero.

Permangono oneri aziendali di sicurezza, per l'approntamento delle idonee misure per i lavoratori e gli utenti, che dovranno essere quantificati dal concessionario.

ART. 17: NORME FINALI

La presente si configura quale concessione di servizi, pertanto non è soggetta alla normativa sull'avviamento commerciale.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub concessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno sei mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi. In tal caso nulla è dovuto al concessionario, a nessun titolo.

ART. 18: CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE

Il concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti: dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; dal Codice di comportamento adottato dal Committente, reperibile sul sito istituzionale www.comune.melle.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'concessionario dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'concessionario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento

n. 24 del 21 ottobre 2015. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Moi Giuseppe

(documento firmato digitalmente)